



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
I - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. De Andrè" ACI SANT' ANTONIO
Via VERONICA 63
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

I.C. DE ANDRÈ-ACI SANT'ANTONIO
Prot. 0004770 del 01/12/2023
VI-6 (Uscita)

REGOLAMENTO PALESTRA

PREMESSA

La palestra dell' I.C. "De Andre" di Santa Maria La Stella è prioritariamente dedicata all'attività scolastica in orario ANTIMERIDIANO E POST MERIDIANO FINO ALLE ORE 17,00 agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Dalle 17,00 la palestra è a disposizione delle società sportive preventivamente indicate dal Comune e con le quali la scuola stilerà una Convenzione.

REGOLE COMUNI

Art.1 La Scuola e le società concessionarie sono obbligate a lasciare i locali puliti e in ordine al termine del proprio orario giornaliero di utilizzo.

Art.2 Le eventuali riparazioni di danni a locali ed attrezzi è a totale carico di chi abbia la responsabilità accertata del danno.

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Art 3 Le società sportive, individuate quali concessionarie, utilizzano attrezzi propri che potranno essere custoditi in appositi spazi assegnati dalla scuola stessa.

Art.4 Le società concessionarie forniscono all' autorità scolastica i nominativi e i numeri di telefono dei responsabili dello svolgimento delle attività sportive, del responsabile della Sicurezza e dell'incaricato della pulizia.

Art. 5 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell' Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

Art.6 E' vietato l' utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Art.7 Entro il 30 giugno le società concessionarie sono tenute a restituire alla Segreteria della scuola le chiavi delle palestre, affidate annualmente, all' inizio dell' attività, con l' obbligo di sottoscrivere verbale di affidamento e consegna. La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola o di indebiti duplicati, sarà motivo di censura da parte della scuola nell' ambito delle future assegnazioni.

Art.8 Le società sportive sono responsabili della vigilanza e della custodia dei locali e delle attrezzature. Provvedono pertanto a: aprire, sorvegliare e chiudere i locali concessi; rispettare gli orari d'uso fissati; garantire il corretto uso dei locali, dei cortili di pertinenza e delle attrezzature; garantire il divieto di installazione di strutture fisse o di altro genere non autorizzate; comunicare immediatamente alla scuola e al Comune ogni danno arrecato ai locali, arredi o attrezzature, anche quelli che rileva prima dell' utilizzo; non lasciare in deposito, all' interno dei locali e fuori dell' orario di concessione, attrezzi o quant'altro senza autorizzazione della scuola; garantire il rispetto del divieto di vendita e consumo di cibarie e bevande all' interno dei locali; riconsegnare puliti e in ordine i locali e le attrezzature dopo ogni utilizzo; verificare il rispetto del divieto di fumo ai sensi dell' art. 18 della L.P. 13 del 22/12/2004 e del D.L.12/09/2013 che impone il divieto di fumo ai sensi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Russo Eleonora

di sigarette elettroniche) nei locali della scuola e nelle pertinenze (cortili, atri, giardini e vialetti di ingresso); garantire l'osservanza del divieto relativo all'introduzione di sostanze che possano in qualunque modo provocare incendi o esplosioni.

Art 9 Il concessionario è tenuto a rispettare i regolamenti che prevedano specifiche modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature.

Art 10 In caso di mancato rispetto, da parte del concessionario, parziale o totale, dei regolamenti o delle normative vigenti, di danni significativi, di mancata vigilanza o di eccessiva trascuratezza nel ripristino dei locali o delle dotazioni da parte dei fruitori, il Dirigente dell'istituzione segnalerà le violazioni al Comune che provvederà a revocare la concessione di utilizzo e ad attivarsi per il risarcimento del danno.

USI INCOMPATIBILI

Art.11 Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare le attrezzature e gli arredi dell'edificio scolastico

Art. 12 È vietato l'uso dei locali per i quali esistano specifici divieti di utilizzo pubblico da parte di autorità terze (es. Vigili del fuoco, Ufficiale sanitario etc).

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

Art.13

- Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile oppure nomina un responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
- Il responsabile della sicurezza del concessionario dovrà dichiarare di essere in grado di prevenire i pericoli presenti, di essere a piena conoscenza di quanto previsto dal piano di emergenza e sicurezza antincendi e di essere in grado di affrontare le situazioni di emergenza. In ogni caso è onere di chi prende in consegna i locali scolastici e le attrezzature scolastiche controllare le condizioni di sicurezza degli stessi prima di ogni utilizzo segnalando eventuali anomalie. È inoltre onere delle società che hanno avuto la concessione, garantire che i locali siano lasciati, al termine delle attività, in condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche. Nel caso venissero accertate dal concessionario condizioni di scarsa sicurezza, relative ai locali o alle attrezzature, lo stesso è tenuto a segnalare tempestivamente la situazione al Dirigente dell'Istituzione e al responsabile del Comune.

MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 14 – Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diversi

Art. 15 - Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano dell'Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico

Art. 16 – Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra.

Art. 17 – **Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all'uso in palestra) e ben allacciate. In ogni caso è vietato l'accesso con calzature che possano danneggiare la pavimentazione.**

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art.18 – Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve: indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Russo Venera Eleonora

adeguato alla temperatura sia dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno. Le calze devono essere di cotone e le scarpe devono essere esclusivamente utilizzate in palestra. Ogni alunno deve custodire con cura i propri effetti personali, compresi orologi, braccialetti e altri oggetti che potrebbero rappresentare pericolo; comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente; informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve; rispettare le norme igieniche.

Art. 19 – Durante lo svolgimento delle lezioni agli alunni non è consentito: utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante; usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; entrare negli spogliatoi, nei depositi o nei bagni senza l'autorizzazione di un docente; allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente; stazionare negli spogliatoi e nel cortile; consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI

Art. 20 – I materiali e gli ambienti sono affidati all'insegnante di educazione fisica che ne tutela la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione.

Art. 21 – Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori.

Art. 22 – Ogni classe deve avvertire immediatamente all'inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art. 23 – Il docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Durante le attività all'esterno il docente conta scrupolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per esser sicuro di averli recuperati tutti al termine della lezione.

Art. 24 – In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l'attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell'attività

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art.25-Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

RINVIO ALLE NORME GENERALI

Art. 26- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 27 - Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

NORMA FINALE Art.28 – La premessa è parte integrante del presente regolamento.



